

Comisposti €

288

per diritti di copia a mezzo marche ordinate

M. CANCELLIERE ORIGINALE



N. 2009/4167 R.G. notizie di reato

N. 2514/13 R.G. Tribunale

Reg. Sent.

3183

Data del deposito

02-1-2016

Data di irrevocabilità

N.----- Reg. Esec.

N.....Campione Penale

Redatta il _____

IL CASO.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI**

Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona del dott. Paolo Pes, alla pubblica udienza del 5 ottobre 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

S.

libera, contumace

IMPUTATA

del delitto di cui all'art. 574 c.p. per aver sottratto a _____ che ne aveva la cura e la rappresentanza quale amministratrice di sostegno nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari - _____, soggetto infermo di mente dichiarato invalido al 100%, conducendolo, senza il consenso di quest'ultima, presso il proprio domicilio in Croazia.

In _____ (luogo in cui l'infermo di mente si trovava domiciliato) il 19.3.2009.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: *“chiede l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non costituisce reato”.*

Difensore (dell’imputato): *“conclude conformemente alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese”.*

Difensore: *“chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine assoluzione ai sensi del secondo comma dell’articolo 530 c.p.p.; in ulteriore subordine minimo della pena e concessione dei benefici di legge”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla conclusione delle indagini preliminari, con decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 31 marzo 2011, veniva citata a giudizio davanti all’interessato Tribunale per rispondere del reato in epigrafe riportato.

Prima che venisse formalizzata l’apertura del dibattimento la depositava, a mezzo del proprio difensore, atto di costituzione di parte civile e ciò al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti dall’azione posta in essere dalla

Ammissa la costituzione di parte civile il processo, celebratosi nella contumacia dell’imputato, veniva istruito con prova testimoniale e documentale. In particolare venivano escussi quali testi la persona offesa

(assistente sociale presso struttura presso la quale il si trovava ricoverato) ed il dott.

(all’epoca). All’esito le parti concludevano come sopra riportato.

Le parti producevano inoltre varie comunicazioni intercorse tra il Giudice Tutelare del Tribunale di ed il, nonché, per quanto di specifico interesse, due verbali redatti dallo stesso in cui in uno si dava atto della presenza del, ed altro in cui si davano alla alcune “direttive” da parte dello stesso, nella sua qualità di Giudice Tutelare della minore figlia dei coniugi

Preliminarmente dovrà evidenziarsi che l’odierno procedimento veniva istruito davanti ad altro Giudice, che l’odierno giudicante veniva incaricato di sostituire con provvedimento del Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Cagliari. All’udienza del 30 gennaio 2015 il difensore dell’imputata dichiarava di non prestare il consenso alla utilizzabilità dei verbali contenenti l’esame

dei testi già escussi davanti ad altro giudice e, conseguentemente, si provvedeva a nuova citazione dei testi e a nuovo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.

Ciò premesso, i fatti di causa posso così essere brevemente ricostruiti.

Deve intanto evidenziarsi che nell'anno 2007 il [redacted] si trovava comandato, come personale dell'Arma dei Carabinieri, a [redacted], presso l'ambasciata italiana.

Nell'estate del 2007 veniva colpito da infarto, perdeva conoscenza per svariati minuti e, a causa dell'ipoafflusso ematico cerebrale, subiva perdita di memoria, incapacità motoria temporanea e difficoltà ad articolare il linguaggio. Veniva pertanto ricoverato presso il locale ospedale per poi essere dimesso nel successivo mese di novembre e trasferito, prima all'Ospedale militare Celio di Roma e poi successivamente in Sardegna, a [redacted].

Dopo un primo periodo, in cui inizialmente la stessa [redacted] aveva ricoperto l'incarico di tutore, veniva nominata, dal Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari, quale amministratrice di sostegno del [redacted].

Quanto alle modalità di attuazione del fatto delittuoso contestato, questo veniva riferito in particolare dalla [redacted] assistente presso il citato Centro, che ricordava, in corso d'esame, della visita della [redacted] al marito nella giornata del 19 marzo e dell'uscita del [redacted] Angelo dal Centro unitamente al coniuge; attività, questa, che poteva essere espletata dai familiari dei degenti che avevano la possibilità di portarli con sé anche per qualche giorno o, anche più semplicemente, per un pranzo o per una passeggiata, per poi riaccompagnarli al Centro. In particolare la [redacted] ricordava di essere stata informata dalla [redacted] che avrebbe portato fuori il coniuge per una passeggiata ma che, da quel momento, il [redacted] non fece più rientro al Centro.

L'azione posta in essere dalla [redacted] non può certamente non essere ritenuta in qualche modo ricollegata alla visita al [redacted] da parte della stessa [redacted] ed in particolare dal colloquio intrattenuto col [redacted] e dal successivo invito da questi rivolto alla stessa affinché si attivasse a ricostituire il nucleo familiare. La [redacted] infatti, aveva fatto rientro in Croazia, non avendo ulteriore possibilità di trattenersi nel territorio italiano, portando con sé la minore figlia che veniva autorizzata dal [redacted] quale Giudice Tutelare della stessa, a frequentare le scuole a [redacted].

Certamente significativa la circostanza che, emesso il provvedimento da parte del [redacted] nella data del 16 marzo 2009, la Saric si sia recata presso il Centro [redacted] nella successiva data del 19 marzo e, unitamente al coniuge, abbia fatto rientro a Spalato, peraltro immediatamente recandosi, sempre col coniuge, presso il Consolato italiano. E proprio in tale circostanza il [redacted].

aveva modo, poi redigendo regolare verbale, di conoscere il [redacted] e, pur riscontrando le gravi conseguenze patite a causa dell'evento infartuale, riusciva ad apprendere dallo stesso la sua volontà di poter restare con la propria famiglia.

Deve infatti notarsi come, in corso di istruttoria, sia risultata certamente carente la prova di una reale assoluta incapacità di intendere e volere del [redacted], sia per mancanza di idonea documentazione medica, da cui tale assoluta incapacità avrebbe potuto dedursi, sia, quanto meno, per la contraddittorietà, sul punto, delle dichiarazioni rese dalla stessa [redacted] e, infine, sulla base di quanto invece attestato dal Console [redacted] in occasione degli incontri col [redacted]

La [redacted] infatti, prima indicava il fratello come affetto da una patologia che lo rendeva totalmente incapace di intendere e volere, evidenziando anche l'incapacità dello stesso ad intrattenere qualunque dialogo e chiarendo "*non riesce a ragionare assolutamente*"; salvo poi riferire di colloqui telefonici intrattenuti con lo stesso [redacted] quando questi si trovava all'estero, e le domande che la stessa gli rivolgeva relative al tempo e alla salute ed alle quali egli, seppur con difficoltà, rispondeva, evidentemente comprendendo il senso delle domande e pertanto non potendo, almeno per tale circostanza, essere ritenuto *totalmente* incapace.

Quanto al Console [redacted] relativamente alle condizioni del [redacted], riferiva "*si vedeva immediatamente che aveva gravissimi problemi cerebrali*" ma anche che "*però riusciva intanto a esprimersi*". In particolare ricordava di essergli rivolto in lingua inglese e che il [redacted] "*riusciva tranquillamente a rispondermi in inglese*". Infine ancora riferiva (e peraltro attestava in un verbale) di aver appreso dal [redacted] in assenza della moglie, del suo desiderio di restare in Croazia col coniuge.

Devono inoltre non ritenersi condivisibili le osservazioni effettuate dal difensore della parte civile in sede di richieste conclusionali, laddove ritiene:

- 1) che a causa del "*gravissimo deficit cognitivo e comportamentale*", (peraltro riferito non da un sanitario, ma dall'assistente [redacted], da ciò potesse dedursi che "*certamente*" tale patologia non avrebbe potuto consentire al [redacted] di comprendere l'importanza di un trasferimento definitivo all'estero, apparendo evidente che tale deduzione appartiene unicamente alla personale sfera intellettuale del difensore, ma scevra da qualunque supporto medico/scientifico.
- 2) che, relativamente al danno patito dal [redacted], appaia allo stesso difensore addirittura "*evidente*" come la sottrazione e l'allontanamento del predetto dalla struttura [redacted] "*abbiano cagionato un rilevante danno alle condizioni di salute del [redacted]*", a ciò aggiungendo la presenza di un *trauma* che lo stesso avrebbe subito, *sicuramente ricollegabile ad un trasferimento*

improvviso e all'inserimento in una struttura del tutto nuova e in un paese straniero". Conclusioni, queste, che ancora una volta non risultano confortate da alcun elemento emerso in corso d'istruttoria, ad eccezione di un personale giudizio espresso dalla _____ la quale riferiva, sempre relativamente alle condizioni del _____ una volta trasferito all'estero, "*secondo me sono addirittura peggiorate*". Dichiarazione, quest'ultima, anch'essa non solo non confortata da alcuna documentazione sanitaria, ma espressa quale personale parere e senza alcuna cognizione di causa, stante la totale mancanza di incontri col fratello e limitandosi i contatti a due/tre telefonate nell'arco di ogni anno. Condizione, questa, che consente alla _____ di esprimere unicamente un proprio personale parere che nessuna valenza può però assumere al fine di poter avere certezza sulle reali condizioni del _____

Quanto al reato di cui all'art. 574 c.p. oggi contestato, deve brevemente premettersi che tale norma prevede la punizione (a querela del genitore esercente la potestà genitoriale, del tutore o del curatore), per chiunque sottragga un minore degli anni quattordici o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà genitoriale, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritenga contro la volontà dei medesimi.

Detto articolo è posto pertanto a tutela dell'esercizio della potestà dei genitori o di analoghe situazioni soggettive previste nell'interesse della persona incapace e risulta violato ogniqualvolta l'agente, contro la volontà dell'avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona.

Deve infine rilevarsi che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 574 c.p., è integrato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il soggetto incapace all'avente diritto e di trattenerlo presso di sé contro la sua volontà.

Proprio in riferimento a tale ultimo aspetto, deve tuttavia rilevarsi che l'azione posta in essere dalla Saric, pur certamente possedendo il requisito della volontà, appare invece priva dell'elemento soggettivo relativo alla **coscienza**, da parte della stessa, di porre in essere un'azione delittuosa e, in quanto tale, penalmente sanzionabile.

Non può infatti non tenersi in debita considerazione la già riferita circostanza che la cittadina croata, si rivolgeva al Console _____ nella data del 16 marzo 2009 al fine di ottenere da quest'ultimo, quale giudice tutelare nei confronti della figlia minore _____ l'autorizzazione al trasferimento in Croazia della stessa minore; che tale autorizzazione il Console rilasciava, a ciò aggiungendo "*Invito la madre ad adoperarsi affinché sia mantenuta l'unione*

familiare e pertanto ad assistere il marito a Spalato, previo accertamento della sua volontà”.

E non può nemmeno non evidenziarsi che la _____ nella medesima data del 19 marzo 2009 si recava ancora una volta al Consolato al fine di comunicare di aver portato con sé il coniuge e di aver così ricostituita quell’unione familiare per la quale lo stesso Console aveva invitato la _____ ad adoperarsi.

Infine non ultima la circostanza che con Decreto dello stesso Console D’Italia _____, la _____ veniva nominata curatore provvisorio del _____

Pertanto, oltre alla considerazione che non risulta essere emersa prova certa della reale gravità della infermità mentale del _____ dovrà certamente evidenziarsi l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendo tenersi in debita considerazione la particolare situazione venutasi a creare sia poco prima, sia successivamente alla data del 19 marzo 2009. L’azione posta in essere dalla _____ deve infatti essere ritenuta quale adempimento “dell’invito” rivolto dal Console _____ in Spalato, finalizzato alla ricostituzione dell’unione familiare da attuarsi mediante il trasferimento a Spalato. Così come in debita considerazione dovrà essere tenuta sia la “presentazione” dell’intera famiglia _____ al Consolato D’Italia, sia la successiva nomina della _____ quale curatore provvisorio della Saric.

Dovrà pertanto accogliersi sia la richiesta assolutoria formulata dallo stesso Pubblico Ministero con la formula perché il fatto non costituisce reato, sia quella formulata dal difensore dell’imputata.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve _____ dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l’art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Cagliari, 5 ottobre 2015

Il Giudice
dr. Paolo Pes

02-1-2016